

Codice A1805A

D.D. 7 maggio 2019, n. 1576

**L.R. 25/2003 - D.P.G.R. 12R/2004 - L. 241/1900 " Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in localita' Mullero " nel territorio comunale di Alagna Valsesia (VC), localita' Mullero, presentato da MONTEROSA 2000 S.p.A.. Cod.inv.VC01010. Autorizzazione alla realizzazione delle opere.**

Premesso che in data 06/11/2018 (ns. prot. n. 50942 del 08/11/2018) il proponente, sig. Andrea Colla, in qualità di procuratore della Soc. MONTEROSA 2000 S.p.A. ha presentato al Settore regionale Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 8 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., istanza di autorizzazione alla costruzione di un nuovo invaso per l'accumulo idrico con sbarramento in terra, a fine innevamento artificiale, nel comune di ALAGNA VALSESIA (VC), unitamente alle copie progettuali del progetto definitivo " Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero ".

Dato atto che :

- con determinazione dirigenziale n. 168/A2007B del 16/05/2018 del Settore Offerta turistica e sportiva - Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, il progetto é stato escluso dalla fase di valutazione di cui all'art.12 della L.R. 40/1998 in combinato disposto con l'art. 23 e ss. del D.Lgs.152/2006 subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliatamente riportate nell'allegato A della suddetta determinazione, vincolanti ai fini della realizzazione dell'intervento;
- con nota prot. n. 462 del 24/01/2019 (ns. prot. n. 3626 del 24/01/2019) l'Unione Montana dei Comuni della Valsesia e con nota prot. n. 16556 del 12/12/2018 (ns. prot. n. 60043 del 20/12/2018) il Comune di Alagna Valsesia hanno presentato le relate di pubblicazione agli albi pretori degli avvisi di cui al comma 3 art. 8 del regolamento regionale D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R, comunicando l'assenza di osservazioni in merito al progetto;
- in data 06/02/2019 si é svolta la prima conferenza dei servizi al termine della quale é emersa la necessità espressa al Proponente di integrare l'istanza con la richiesta di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nella succitata D.D. n. 168/A2007B del 16/05/2018, ai sensi dell'art. 28 c. 3 del D.Lgs.152/2006; nella medesima riunione il Proponente si è altresì impegnato a fornire chiarimenti in merito ad alcuni aspetti tecnico-progettuali;
- in data 12/02/2019 il Proponente ha provveduto ad attivare il suddetto procedimento di verifica di ottemperanza ed in data 19/02/2019 ha presentato i chiarimenti richiesti;
- in data 11/03/2019 si é svolta la riunione dell'Organo tecnico regionale finalizzata all'accertamento dell'avvenuta ottemperanza delle condizioni ambientali ante operam contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA succitato, dalla quale è emerso che le condizioni ambientali ante operam sono state ottemperate, con alcune ulteriori indicazioni, mentre le condizioni relative alla fase corso d'opera e post operam saranno oggetto di successiva verifica di ottemperanza;
- in data 11/03/2019 si é altresì svolta la seconda riunione della conferenza dei servizi nella quale è stata attestata l'ottemperanza alle condizioni ambientali sopra richiamate e sono stati richiesti al Proponente ulteriori approfondimenti in merito alla caratterizzazione dei terreni nell'area oggetto di intervento;

➤ in data 15/04/2019 il proponente ha provveduto a trasmettere gli ulteriori approfondimenti richiesti.

Preso atto dei seguenti pareri pervenuti durante l'iter amministrativo suddetto e conservati agli atti del settore:

- nota prot. n. 3791/A1906A del 25/01/2019 del Settore regionale Polizia Mineraria Cave e Miniere;
- nota prot. n. 4609 del 30/01/2019 del Settore regionale Territorio e Paesaggio;
- nota prot. n. 5733 del 05/02/2019 del Settore regionale Tecnico Regionale - Biella e Vercelli;
- nota prot. n. 1290 del 05/02/2019 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
- nota prot. n. 12781 del 14/03/2019 del Settore regionale Geologico;
- nota prot. n. 35786/22 del 19/04/2019 dell'Arpa - Dipartimento valutazioni ambientali - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Est.

Dato atto inoltre che, nell'ambito della conferenza di servizi, sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, i seguenti atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- autorizzazione paesaggistica del Comune di Alagna Valsesia rilasciata in conferenza di servizi dell'11/03/2019;
- permesso di costruire del Comune di Alagna Valsesia rilasciato in conferenza di servizi dell'11/03/2019;
- nulla osta idraulico e autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico ex L.R.45/1989, prot. n. 13149 del 15/03/2019 del Settore regionale Tecnico Regionale - Biella e Vercelli.

Dato atto che nell'ambito della conferenza di servizi è stata altresì attestata l'ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con determinazione dirigenziale n. 168/A2007B del 16/05/2018 del Settore Offerta turistica e sportiva - Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, e che le condizioni ambientali in corso d'opera e post operam saranno oggetto di successiva verifica di ottemperanza.

Considerato che nessuna delle note sopra elencate manifesta la necessità di modifiche al progetto presentato, limitandosi a dare indicazioni operative per una corretta gestione degli aspetti di propria competenza.

Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 09/11/04, n. 12/R, il progetto in oggetto e di approvare il disciplinare di costruzione di cui all'art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, facente parte integrante della presente determinazione.

Ritenuto altresì di autorizzare la realizzazione delle opere ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. Dovrà essere presentato un piano di indagini da concordare con ARPA Piemonte da eseguire nel corso dei lavori, in considerazione del fatto che i materiali restano all'interno dell'area di cantiere e la realizzazione dei lavori in progetto in presenza di valori di fondo naturale per Cromo e Nichel superiori alle CSC non rappresenta un rischio aggiuntivo per il territorio interessato;
2. Trattandosi di un utilizzo in sito di terre e rocce da scavo, si ritiene non necessaria una nuova caratterizzazione, bensì una corretta gestione del monitoraggio dell'amianto aerodisperso all'esterno del cantiere e un'adeguata gestione delle modalità di scavo. In particolare si ritiene fondamentale effettuare uno scavo ad umido evitando il sollevamento di polveri e adottare tutte le

misure di mitigazione a carattere sanitario che verranno indicate dallo SPreSAL per un cantiere in cui è presente amianto.

Per quanto attiene la parte analitica, si segnala che le tecniche DRX ed FTIR non sono adatte per verificare la presenza (analisi qualitativa) di amianto nelle terre perché hanno limiti di rilevabilità troppo elevati. L'analisi degli aerodispersi dovrà essere effettuata al SEM considerando come limite di riferimento il valore di 1 ff/L di amianto indicato da OMS. La tecnica MOCF per l'analisi dell'amianto aerodisperso, nonostante sia di più rapida esecuzione, non è in grado di distinguere le fibre di amianto e fornisce un risultato unicamente in termini di fibre totali, quindi non consente il confronto con il limite OMS sopra indicato, utilizzato ormai normalmente per il controllo delle concentrazioni di amianto in ambiente di vita.

Si ritiene inoltre opportuno adottare adeguati provvedimenti precauzionali già a partire da una concentrazione di 0,5 ff/L di amianto, ovvero: fermo cantiere, verifica delle cause, ecc.. Le azioni proposte in caso di superamento di 10 ff/L al MOCF sono assolutamente inadeguate in quanto l'uso dei DPI e la bagnatura dovrebbero essere una costante per un cantiere con presenza di amianto. La localizzazione dei punti di monitoraggio dell'amianto aerodisperso (indicativamente due: esterno cantiere ed un eventuale punto sensibile) deve tenere conto della direzione prevalente del vento e il campionamento deve essere sempre attivo durante le attività di scavo e movimentazione terra. Si ricorda infine che il DM 6/9/94 per le determinazioni al SEM, indica un volume d'aria minimo da campionare di circa 3000 litri;

3. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate intorno al bacino dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;

4. le modalità di gestione delle terre da scavo dovranno rispettare la disciplina semplificata contenuta nel Regolamento DPR 13 giugno 2017, n. 120 e lo stoccaggio provvisorio del materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne al cantiere;

5. sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;

6. un geologo abilitato incaricato della Direzione lavori dovrà analizzare le caratteristiche geotecniche del materiale di scavo, attraverso la realizzazione di specifiche prove di laboratorio, al fine di verificarne l'idoneità al reimpiego nella costruzione del rilevato in terre rinforzate, e, se necessario, individuare la tipologia di materiale inerte integrativo richiesto per garantire la conformità delle caratteristiche geotecniche a quelle previste dal progettista nell'effettuazione delle verifiche di stabilità del manufatto;

7. per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;

8. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

9. dovranno altresì essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio comunale di Alagna: in particolare, si rammenta che per le opere che presentano rilevanza strutturale e interessano la pubblica incolumità deve essere presentata denuncia preventiva ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65- 7656 del 21.05.2014;

10. si rammenta che, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. n. 2 del 26 Gennaio 2009, la gestione del rischio valanghivo sulla pista da sci adiacente l'invaso in progetto è di esclusiva competenza del gestore e del Direttore di pista, e viene attuata dal Direttore di pista attraverso le necessarie valutazioni in merito alla stabilità del manto nevoso e con l'utilizzo di sistemi di distacco programmato delle valanghe, secondo le procedure definite dal gestore nello specifico Piano Sicurezza Valanghe (PSV), appositamente integrate, come descritto nella Relazione nivologica, per adeguarle alle necessità gestionali dell'area oggetto di realizzazione dell'invaso. A tale riguardo si ritiene opportuno che le procedure definite nel PSV vengano richiamate nel Disciplinare d'esercizio dell'invaso;

11. i terreni adiacenti all'invaso siano modellati secondo forme naturali, in continuità con le superfici circostanti ed evitando geometrie artificiali;

12. si rappresenta che ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché degli artt. 822, 823 e 826 del Codice Civile, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere nei reati e negli illeciti amministrativi di cui agli artt. 161, 164, 175 e 176 del D.Lgs 42/2004 nonché degli artt. 635 e 733 del Codice Penale;

13. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 45/89, così come modificato dall'art. 16 della L.R. 17/2013, il titolare dovrà effettuare a favore della Regione Piemonte il versamento di un deposito cauzionale di € 3.540,00 (Euro tremilacinquecentoquaranta/00) a garanzia della corretta esecuzione dei lavori su una superficie modificata/trasformata pari a circa 17.700,00 m<sup>2</sup>. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la seguente causale del versamento: Cauzione per autorizzazione - L.R. 45/89 - Progetto di invaso artificiale per impianto di innevamento programmato, in comune di Alagna Valsesia;

- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la seguente causale del versamento : Cauzione per autorizzazione - L.R. 45/89 - Progetto di invaso artificiale per impianto di innevamento programmato, in comune di Alagna Valsesia;

14. relativamente alla L.R. 45/89 e ai sensi della L.R. 5/2012 (legge finanziaria per l'anno 2012), il procedimento in questione è soggetto al pagamento dei diritti di istruttoria, i cui importi sono stati definiti dalla D.G.R. n.31-5971 del 17.06.2013. Pertanto entro 10 giorni dalla data di chiusura della Conferenza dei Servizi dovrà essere versato l'importo di € 1.000,00 (Euro mille/00). Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Via Garibaldi 2, Torino;

- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la seguente causale del versamento: L.R. 45/89 - pagamento diritti di istruttoria - Progetto di invaso artificiale per impianto di innevamento programmato, in comune di Alagna Valsesia;

- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 94 V 02008 01044 000040777516, indicando chiaramente la seguente causale del versamento: L.R. 45/89 - pagamento diritti di istruttoria - Progetto di invaso artificiale per impianto di innevamento programmato, in comune di Alagna Valsesia;

15. Si rammenta, infine, che copia del documento che attesti il versamento richiesto relativo ai diritti di istruttoria dovrà essere trasmesso al Settore regionale Tecnico Regionale - Biella e Vercelli.

Richiamato infine che:

- l'esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R;
- le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art.17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso;
- al termine dei lavori dovrà essere consegnato al Settore regionale Difesa del Suolo il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23;

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25;

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R;

Vista la L. 241/1990

#### *determina*

- di approvare, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 09/11/2004 n.12/R, il progetto di lavori proposti dal sig. Andrea Colla, in qualità di procuratore della Soc. MONTEROSA 2000 S.p.A., nella "Realizzazione invaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero ", in comune di ALAGNA VALSESIA (VC), redatto da Studio Monterosa 2000 S.p.A. ed Ecoplan-Società di ingegneria & architettura ambientale - Via S.Botticelli, 57 10154 Torino - invaso di categoria D (Invasi e piccole dighe), sottocategoria B (art. 2 del .P.G.R. 09/11/04 n.12/R) - cod. VC01010, e di approvare il relativo disciplinare di costruzione di cui all'art. 9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, facente parte integrante della presente determinazione;

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 14- quater della L. 241/2009, la realizzazione delle opere in oggetto, visti gli atti di assenso acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate in premessa, relative alla fase di progettazione esecutiva e di realizzazione,

- di dare atto dell'avvenuta attestazione dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA adottato con d.d. n. 168/A2007B del 16/05/2018 del Settore Offerta turistica e sportiva - Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport, mentre le condizioni ambientali in corso d'opera e post operam saranno oggetto di successiva verifica di ottemperanza;

- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il responsabile del Settore  
(ing. Gabriella GIUNTA)

I Funzionari estensori  
(ing. Davide Patrocco  
ing. Roberto Fabrizio  
ing. Roberto Del Vesco)

Allegato

**REGIONE PIEMONTE**  
**DIREZIONE OO.PP, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,**  
**PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**  
**SETTORE DIFESA DEL SUOLO**

**DISCIPLINARE per l'ESECUZIONE dei LAVORI**  
**di costruzione dell'invaso di innevamento artificiale situato**  
**in territorio comunale di ALAGNA VALSESIA (VC) - L.tà Mullero**  
**Cod. vaso n. VC01010**

**Soggetto richiedente: MONTEROSA 2000 S.p.A.**

Invaso <b>VC01010</b> tipologia D categoria B	Invaso ad uso innevamento artificiale	
Comuni di:	ALAGNA VALSESIA (VC)	Località: Mullero
Proprietà:	MONTEROSA 2000 S.p.A.	Frazione Bonda, 19 - 13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
Gestore:	MONTEROSA 2000 S.p.A.	Frazione Bonda, 19 - 13021 ALAGNA VALSESIA (VC)
Partita I.V.A./Codice fiscale	P.Iva 01868740026	

**Oggetto:** Richiedente : MONTEROSA 2000 S.p.A.

Progetto Definitivo "Realizzazione vaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero". Volume massimo d'vaso pari a circa 31.100 m<sup>3</sup>. Vaso di tipologia D categoria B (L.R. n° 25/2003 – art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04 n.12/R), Cod. vaso n. VC01010.

**PREMESSE**

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'vaso artificiale di innevamento in Comune di ALAGNA VALSESIA (VC) è predisposto con riferimento :

- al progetto definitivo di "Realizzazione vaso artificiale a cielo aperto per impianto di innevamento programmato in località Mullero" Comune di Alagna Valsesia (VC) costituito dagli elaborati progettuali predisposti dallo Studio Monterosa 2000 S.p.A. ed Ecoplan-Società di ingegneria & architettura ambientale - Via S.Botticelli, 57 10154 Torino, con tutte le integrazioni successive;

- alle risultanze delle conferenze dei servizi, l'ultima delle quali si é tenuta il giorno 11/03/2019.

### **ESTREMI OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DEL BACINO**

Invaso di innevamento artificiale.

Tipologia D Categoria: B (L.R. n° 25/2003 – D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R).

Richiedente: MONTEROSA 2000 S.p.A.

P.E.C. : monterosa2000@pec.it

Comune ALAGNA VALSESIA (VC)

Località : Mullero.

### **CARATTERISTICHE DELL'OPERA**

Dati caratteristici :

Superficie bacino imbrifero : 8.600 m<sup>2</sup>

Superficie massima specchio d'acqua 6.580 mq

Capacità invaso 31.100 m<sup>3</sup>

Quota di riferimento coronamento 2155,5 m s.l.m.

Quota massimo invaso: 2154,5 m s.l.m.

Quota minima di fondo (in corrispondenza dello scarico) 2145,8 m s.l.m.

Quota massima di fondo 2146,8 m s.l.m.

Altezza al coronamento (differenza tra quota piano di coronamento e punto più depresso dei paramenti) : 9,7 m

L'invaso, finalizzato esclusivamente all'innevamento programmato, sarà ubicato in località Mullero, in un pianoro posto lungo il versante in sinistra orografica del Torrente Olen a monte della località Pianalunga.

Lo sbarramento consentirà lo stoccaggio di circa 31.100 m<sup>3</sup> di acqua con un'altezza del coronamento massimo pari a m. 9,70 e le opere idrauliche connesse consistono in uno scarico di fondo, uno di superficie, un impianto di insufflaggio aria compressa "boullage", un impianto di sicurezza e controllo ed una sala macchine per il pompaggio acqua alla rete di innevamento programmato.

### **ARTICOLO 1 - Generalità**

La costruzione dell'invaso di innevamento artificiale di cui sopra, nel Comune di ALAGNA VALSESIA (VC) della capacità di complessivi circa 31.100 metri cubi, dovrà essere eseguita conformemente al progetto con le varianti e le prescrizioni che potranno essere eventualmente richieste dal Settore regionale competente per gli sbarramenti e cioè il Settore Difesa del Suolo nel



corso dei lavori e quelle richieste a seguito dalle Conferenze dei Servizi svolte. Eventuali ulteriori variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'opera, che dovessero rendersi necessarie, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso; il Settore, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere all'aggiornamento del presente disciplinare; se dette variazioni risultassero invece incompatibili con lo stato dei luoghi, il Settore potrà procedere alla revoca del presente disciplinare. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni riportate nel seguito, le norme e prescrizioni contenute negli articoli 13, 15, 16 e 17 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R.

### **ARTICOLO 2 – Modalità costruttive**

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 25 del 06 ottobre 2003 e regolamento attuativo D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12/R; dovranno inoltre essere osservate le modalità costruttive indicate nel progetto, ed in special modo per ciò che concerne le fondazioni dovranno essere adottate tutte quelle cautele tecniche atte ad assicurare una perfetta riuscita e tenuta idraulica delle opere.

La MONTEROSA 2000 S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ed al Settore Difesa del Suolo di Torino l'inizio dei lavori al fine di consentire il controllo e la vigilanza sugli stessi.

Dovranno inoltre essere svolte tutte le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di appoggio, interessando l'intera zona di imposta, con prelevamento di un congruo numero di campioni indisturbati, così da accertarne tutte le caratteristiche dei materiali ed in particolare la permeabilità.

La realizzazione dell'invaso dovrà avvenire conformemente al progetto approvato. Eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'invaso e delle opere accessorie dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso.

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Dovrà essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per le aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

### **ARTICOLO 3 – Responsabilità**

Di qualsiasi danno eventualmente causato a persona o cosa per effetto di tale costruzione, resta unica responsabile la proprietaria MONTEROSA 2000 S.p.A., in qualità di soggetto richiedente. L'approvazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello sbarramento in argomento è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità

civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse ad essi derivare in conseguenza dell'atto autorizzativo.

#### **ARTICOLO 4 – Collaudo**

Per l'opera in argomento è previsto il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 16 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. I risultati del collaudo finale dovranno essere comunicati al Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino.

Le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art.17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente per gli sbarramenti.

La MONTEROSA 2000 S.p.A. dovrà informare il Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

#### **ARTICOLO 5 – Esercizio**

A seguito del positivo collaudo dell'opera verrà formalizzato e consegnato alla proprietà MONTEROSA 2000 S.p.A. un successivo disciplinare all'osservanza del quale sarà vincolato l'esercizio del bacino idrico di cui all'oggetto.

#### **ARTICOLO 6 - Piano Comunale di Protezione Civile**

Il Sindaco del Comune di ALAGNA VALSESIA (VC) dovrà tenere conto della presenza sul territorio dell'invaso, ed indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della privata e pubblica incolumità.

Torino, lì 07/05/2019

**L'istruttore**

Ing. Davide Patrocco

**Il referente d'Area**

Ing. Roberto Del Vesco

**Il Responsabile del Settore**

Ing Gabriella GIUNTA